



COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO TECNICO

Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio

N. 249 Registro Generale

DETERMINAZIONE N. 69 DI DATA 20-05-2024

OGGETTO: LAVORI DI "CREAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" P.ED. 1519 C.C. LEVICO - PNRR PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1". AUTORIZZAZIONE DIMINUZIONE SUBAPPALTO LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CAT OG1 - REALIZZAZIONE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALLA DITTA ISOLCHINI S.R.L.. DIMINUZIONE N. 1. CUP: B43C22000010006 CIG: 9795945D88.

Responsabile d'ufficio: Fox Roberto

Estensore: Giancesini Morena

Il Responsabile di Servizio
Portesi Stefano



IL RESPONSABILE

Premesso che con contratto d'appalto stipulato in data 29.08.2023 Rep. n. 2705, con l'impresa MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis (TN) (C.F. e Partita I.V.A. 01873500225), sono stati affidati i lavori di *"Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1- Investimento 1.1.*, per un importo complessivo di € 821.414,70 (di cui € 41.906,64 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 2,281%;

Dato atto che i lavori in argomento sono regolarmente iniziati in data 11.10.2023, come risulta da apposito verbale di pari data;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 86 del 30.04.2024, immediatamente eseguibile, con la quale, tra l'altro, è stato disposto di:

- approvare l'aggiornamento del quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori alla ditta appaltatrice e dei vari incarichi professionali dando evidenza della suddivisione delle fonti di finanziamento tra fondi PNRR e fondi propri dell'Amministrazione;
- approvare a tutti gli effetti la variante in corso d'opera ai lavori di *"CREAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" - P.ED. 1519 C.C. LEVICO – PNRR PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU – MISSIONE 4 -COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1."*, CUP B43C22000010006.-", a firma dell'arch. Daniela Casagrande già Direttore dei Lavori, per un importo complessivo di lavori contrattuali pari ad € 865.941,10 con un aumento contrattuale di € 44.526,40 + Iva, pari ad un supero percentuale di circa 5,42% rispetto all'importo originario di contratto, mantenendo invariato il costo complessivo del progetto di € 1.230.000,00;
- incaricare l'impresa appaltatrice MAK Costruzioni Srl, con sede legale in Lavis (TN) Via delle Segherie, n. 1 (codice fiscale e Partita IVA n. 01873500225) dell'esecuzione dei lavori in variante come derivanti dalla variante in corso d'opera n. 1 per un importo di € 44.526,40 oltre a I.V.A. ai sensi di legge, per un totale di € 48.979,04;
- approvare lo schema dell'atto di sottomissione n. 1 e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 di data aprile 2024, dal quale risulta il nuovo importo contrattuale pari ad € 865.944,10 con un aumento contrattuale di € 44.526,40 + Iva, pari ad un supero percentuale di circa 5,42% rispetto all'importo originario di contratto (sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna);

Vista la propria precedente determinazione n. 178 del 24.11.2023 reg. gen. n. 577 con la quale è stato disposto di autorizzare la ditta MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis (TN) (C.F. e Partita I.V.A. 01873500225), appaltatrice dei lavori di *"Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1"*, a subappaltare i lavori rientranti nella CAT OG1 – realizzazione opere di impermeabilizzazione per un importo pari ad € 25.076,08 (di cui € 250,91 per oneri della sicurezza), alla ditta ISOLCHINI S.R.L. con sede legale in Predaia (TN) Via Thomas A. Edison 26 (cod. fisc. e P.IVA 01757250228);

Dato atto che da una verifica agli atti risulta che per mero errore materiale nelle premesse e nel dispositivo della determinazione di cui al paragrafo precedente sono stati citati gli oneri della sicurezza in € 250,91 anziché € 250,76;

Vista la nota dd. 13.05.2024, assunta al protocollo comunale in data 15.05.2024 al n. 10173, con la quale la ditta Appaltatrice chiede la diminuzione del subappalto autorizzato con l'atto sopra descritto, relativo alla CAT OG1 – realizzazione opere di impermeabilizzazione, per un

importo di € - 11.846,63 (di cui € -118,47 per oneri della sicurezza) a seguito di approvazione della variante n. 1;

Dato atto che l'importo totale affidato in subappalto alla ditta ISOLCHINI S.R.L. per la CAT OG1 – *realizzazione opere di impermeabilizzazione* a seguito della presente diminuzione ammonta a € 13.229,45 (comprensivi di € 132,29 per oneri della sicurezza);

Vista l'integrazione n. 1 al contratto di subappalto sottoscritta dalle ditte in data 10.05.2024;

Ritenuto che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione in argomento;

Visto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 *"Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"* e ss.mm.;

Visto il D.P.P. 11.05.2012, 9-84/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"* e ss.mm.;

Vista la L.P. 09.03.2016, n. 02 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"* e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 207/10 e s.m. ed il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m. in quanto applicabili;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ad oggetto *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

Verificata l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e DPR n. 62/2013 e s.m.i., il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

Preso atto che la presente non comporta assunzione di spese a carico del bilancio comunale e che pertanto non si procede all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestane la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Rilevata la propria competenza, come stabilita da:

- l'art. 126, comma 3, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;
- l'art. 126, commi 1 e 2, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 154 dd. 27/12/2001 *"Individuazione degli atti attribuiti ai responsabili delle strutture organizzative del Comune"*;

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 54 dd. 18.12.2023, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026, del Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;
- deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 03.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria;

DETERMINA

1. di dare atto che, per mero errore materiale, nelle premesse e nel dispositivo della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 178 del 24.11.2023 reg. gen. n. 577 sono stati citati gli oneri della sicurezza in € 250,91 anziché € 250,76;
2. di autorizzare, per quanto esposto in premessa e fermo restando quant'altro previsto contrattualmente, la ditta MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis (TN) (C.F. e Partita I.V.A. 01873500225), appaltatrice dei lavori di *"Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1"*, alla diminuzione del subappalto già affidato alla ditta ISOLCHINI S.R.L. con determinazione STC n. 178 del 24.11.2023 reg. gen. n. 577, relativo alla CAT OG1 – *realizzazione opere di impermeabilizzazione*, per un importo di € - 11.846,63 (di cui € -118,47 per oneri della sicurezza) a seguito di approvazione della variante n. 1;
3. di dare atto che l'importo totale affidato in subappalto alla ditta ISOLCHINI S.R.L. per la CAT OG1 – *realizzazione opere di impermeabilizzazione* a seguito della presente diminuzione ammonta a € 13.229,65 (comprensivi di € 132,29 per oneri della sicurezza);
4. di dare atto che per il presente provvedimento rimangono da rispettare le disposizioni contenute nella determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 178 del 24.11.2023 reg. gen. n. 577;
5. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità del sottoscritto all'adozione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. di dare atto che il presente provvedimento produrrà i propri effetti dalla data di sottoscrizione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
8. di trasmettere la presente per i provvedimenti di conseguenza:
 - alla ditta MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via delle Segherie 1 a Lavis;
 - al Direttore dei Lavori arch. Daniela Casagrande con studio in Via San Tommaso 7 a Bedollo;
 - al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ing. Luca Gottardi con studio in Loc. Sevignano 5/B a Segonzano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, è ammesso il ricorso sub. a) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub b).